

SICUREZZA CANTIERI: IL COMMITTENTE IN PRIMA LINEA

Una guida per il committente e per il responsabile dei lavori

TAVOLO SICUREZZA CANTIERI - REGGIO EMILIA

ANCE | REGGIO EMILIA

COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI



ENTRA

SICUREZZA CANTIERI: IL COMMITTENTE IN PRIMA LINEA

Una guida per il committente e per il responsabile lavori

Questo vademecum è stato redatto in collaborazione tra ANCE RE - Collegio Costruttori Edili dell'Associazione Industriali, SPSAL AUSL di RE, Comune di Reggio Emilia – Servizio Edilizia Privata, Provincia di Reggio Emilia, Ordini e Collegi Professionali con l'intento di fornire ai Committenti e ai Responsabili dei Lavori, uno strumento operativo interattivo, basato su domande e risposte, che li supporti nell'ottemperare agli obblighi previsti dalla legge.

I riferimenti legislativi citati nel presente documento sono relativi al Decreto Legislativo 81 del 09/04/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Hanno collaborato:

ANCE RE - Collegio Costruttori Edili Ind. RE

AUSL SPSAL RE

Ordine Ingegneri RE

Ordine Architetti RE

Collegio Geometri RE

Collegio Periti Industriali RE

Enrico Montanari, Elisa Salerno, Andrea Bonori

Divo Pioli

Mirco Siciliano, Paolo Corradini

Mauro Iotti

Alessandro Magnani

Emiliano Davolio

PROSEGUI

SICUREZZA CANTIERI: IL COMMITTENTE IN PRIMA LINEA

Una guida per il committente e per il responsabile lavori

Abbreviazioni e note per la lettura

CSP: *Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera (Coordinatore per la Progettazione)*

CSE: *Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera (Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori)*

PSC: *Piano di Sicurezza e Coordinamento*

PC: *Permesso di Costruire*

DIA: *Denuncia di Inizio Attività*

DURC: *Documento Unico di Regolarità Contributiva*

UOMINI GIORNO: *Entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera*

I riferimenti legislativi citati nel presente documento sono relativi al Decreto Legislativo 81 del 09/04/2008 e successive modifiche e integrazioni .

Definizioni Art. 89



PROSEGUI

SICUREZZA CANTIERI: IL COMMITTENTE IN PRIMA LINEA

Una guida per il committente e per il responsabile lavori

PREMESSA

Partendo dalla definizione di lavoratore autonomo:

“persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione” e sulla base del principio di effettività (art. 299), si desume che oltre alla normale accezione di impresa - costituita da un datore di lavoro ed eventuali soci o lavoratori dipendenti - siano da considerarsi “impresa” anche :

- società di almeno 2 persone
- consorzi di lavoratori autonomi
- lavoratori autonomi che si avvalgono di altri lavoratori autonomi per i lavori da realizzare (formule aggregative di lavoratori autonomi)

PROSEGUI

SICUREZZA CANTIERI: IL COMMITTENTE IN PRIMA LINEA

Una guida per il committente e per il responsabile lavori

Committente pubblico o privato?

Publico

Privato

SICUREZZA CANTIERI: IL COMMITTENTE IN PRIMA LINEA

Una guida per il committente e per il responsabile lavori

Si devono eseguire lavori edili o di ingegneria civile?

Il cantiere temporaneo o mobile è definito come qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile

(art. 89 c.1 lett. a) D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

COMMITTENTE PRIVATO

Campo d'applicazione
Art. 88



Definiz. lavori edili
o di ingegneria civile
All. X



SICUREZZA CANTIERI: IL COMMITTENTE IN PRIMA LINEA

Una guida per il committente e per il responsabile lavori

Stabilito che **NON** si devono eseguire lavori edili o di ingegneria civile, trattasi di committente privato *datore di lavoro* o *cittadino*?

Privato datore di lavoro

Privato cittadino

INDIETRO

COMMITTENTE PRIVATO

SICUREZZA CANTIERI: IL COMMITTENTE IN PRIMA LINEA

Una guida per il committente e per il responsabile lavori

Si applica l'art. 26

COMMITTENTE PRIVATO
DATORE DI LAVORO

**Obblighi connessi ai
contratti d'appalto o d'opera
o di somministrazione
Art. 26**



INDIETRO

SICUREZZA CANTIERI: IL COMMITTENTE IN PRIMA LINEA

Una guida per il committente e per il responsabile lavori

**Nessun obbligo a carico del committente
relativamente alla sicurezza**

COMMITTENTE PRIVATO
CITTADINO

INDIETRO

SICUREZZA CANTIERI: IL COMMITTENTE IN PRIMA LINEA

Una guida per il committente e per il responsabile lavori

**Si ritiene opportuno nominare un Responsabile dei Lavori?
(FACOLTÀ - non costituisce obbligo)**

Responsabile dei Lavori è il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

(Art. 89 c.1 lett. c))

IL COMMITTENTE È ESONERATO DALLE RESPONSABILITÀ CONNESSE ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI LIMITATAMENTE ALL'INCARICO CONFERITO AL RESPONSABILE DEI LAVORI.

(Art. 93 C.1)

SÌ

NO

COMMITTENTE PRIVATO

SICUREZZA CANTIERI: IL COMMITTENTE IN PRIMA LINEA

Una guida per il committente e per il responsabile lavori

COMMITTENTE PRIVATO

**Il Responsabile dei Lavori può essere nominato
in qualsiasi momento.
E' auspicabile una nomina
nella fase preliminare di progettazione**



**Disciplinare
di nomina
del
Responsabile
dei Lavori**

PROSEGUI



SICUREZZA CANTIERI: IL COMMITTENTE IN PRIMA LINEA

Una guida per il committente e per il responsabile lavori

COMMITTENTE PRIVATO

**Stabilito che NON si ritiene opportuno nominare un Responsabile dei Lavori,
il committente mantiene su di sé tutte i compiti e le responsabilità penali e amministrative previste.**

PROSEGUI

SICUREZZA CANTIERI: IL COMMITTENTE IN PRIMA LINEA

Una guida per il committente e per il responsabile lavori

OBBLIGHI

Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela (art. 15), in particolare:

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;

b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro

(art. 90 c.1 lett. a) e b))

Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione il PSC e FO.

(Art. 90 comma 2)

COMMITTENTE PRIVATO



SANZIONE : Nessuna

**Misure generali di tutela
Art. 15**



PROSEGUI



SICUREZZA CANTIERI: IL COMMITTENTE IN PRIMA LINEA

Una guida per il committente e per il responsabile lavori

OBBLIGHI

		TITOLO ABILITATIVO		OBBLIGHI	
		PERMESSO DI COSTRUIRE	ALTRO TITOLO ABILITATIVO	NOMINA CSP	NOMINA CSE
CONDIZIONI	Unica impresa (Entità lavori <200 u.g.)	★	★	Non necessario	Non necessario
	Unica impresa (Entità lavori >200 u.g.)	★	★	Non necessario	Non necessario
	Inizialmente unica impresa, poi subentro di altre imprese (art. 90)	★	★	Non necessario	☑
	Più imprese (importo lavori < 100.000 euro)	★		☑	☑
	Più imprese (importo lavori < 100.000 euro)		★	Non necessario	☑
	Più imprese (importo lavori > 100.000 euro)	★	★	☑	☑

COMMITTENTE PRIVATO

PROSEGUI

N.B. In ognuno dei sopracitati casi la presenza di lavoratori autonomi non modifica gli obblighi previsti.

Il lavoratore autonomo, definito come la persona fisica che opera senza vincolo di subordinazione, non è un' "impresa".

SICUREZZA CANTIERI: IL COMMITTENTE IN PRIMA LINEA

Una guida per il committente e per il responsabile lavori

OBBLIGHI

Nomina del Coordinatore per la Progettazione dei lavori (art. 90 c.3)

Contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione

Il committente in possesso dei requisiti può svolgere direttamente l'incarico di CSP o sostituirlo in qualsiasi momento (Art. 90 c.6 e c.8)



SANZIONE : arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Il committente deve comunicare alle imprese affidatarie ed ai lavoratori autonomi il nominativo del CSP (Art. 90 c.7)



SANZIONE : amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro



**Disciplinare
d'incarico
del CSP**

COMMITTENTE PRIVATO

**Requisiti professionali
del CSP/CSE
ART. 98**



PROSEGUI



SICUREZZA CANTIERI: IL COMMITTENTE IN PRIMA LINEA

Una guida per il committente e per il responsabile lavori

OBBLIGHI

Nomina del Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori (art. 90 c.4)

Prima dell'affidamento dei lavori

Il committente in possesso dei requisiti può svolgere direttamente l'incarico di CSE o sostituirlo in qualsiasi momento (Art. 90 c.6 e c.8)



SANZIONE : arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Il committente deve comunicare alle imprese affidatarie ed ai lavoratori autonomi il nominativo del CSE (Art. 90 c.7)



SANZIONE : amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro

**Requisiti professionali
del CSP/CSE
ART. 98**



PROSEGUI



**Disciplinare
d'incarico
del CSE**

COMMITTENTE PRIVATO



SICUREZZA CANTIERI: IL COMMITTENTE IN PRIMA LINEA

Una guida per il committente e per il responsabile lavori

OBBLIGHI

La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla **VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO** degli obblighi di cui agli articoli :

- **91, comma 1 (Obblighi del CSP)**
- **92, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) (Obblighi del CSE).**

(Art. 93 c.2)

COMMITTENTE PRIVATO



SANZIONE : arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Obblighi
del CSP/CSE
ART. 91 e 92



PROSEGUI



SICUREZZA CANTIERI: IL COMMITTENTE IN PRIMA LINEA

Una guida per il committente e per il responsabile lavori

**Idoneità tecnico
professionale
All. XVII**



OBBLIGHI

DOCUMENTAZIONE MINIMA DA RICHIEDERE ALLE IMPRESE PER VERIFICARE L'IDONEITÀ PROFESSIONALE

		Visura Camerale	DURC	Auto- certificaz. requisiti All. XVII	Documenti previsti da All. XVII	Dich. organico medio + estremi denunce lavorat. INPS (DM 10) + INAIL (F24) + Cassa Edile Dichiarazione del CCNL applicato
CONDIZIONI	Entità lavori <200 u.g. NO rischi particolari All. XI	☑	☑	☑		
	Entità lavori <200 u.g. Sì rischi particolari All. XI	☑	☑		☑	☑
	Entità lavori >200 u.g. NO rischi particolari All. XI	☑	☑		☑	☑
	Entità lavori >200 u.g. Sì rischi particolari All. XI	☑	☑		☑	☑

COMMITTENTE PRIVATO

PROSEGUI

N.B. Idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

☑ SANZIONE penale
☑ SANZIONE amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
☑ nessuna sanzione



SICUREZZA CANTIERI: IL COMMITTENTE IN PRIMA LINEA

Una guida per il committente e per il responsabile lavori

OBBLIGHI

		OBBLIGHI DI TRASMISSIONE AD AMMINISTRAZIONE CO NCEDENTE (solo per PC e DIA)		
		NOTIFICA PRELIMINARE	DURC per imprese e lav. autonomi	Dichiarazione attestante l'avvenuta verifica idoneità tecnico professionale imprese e lav. aut.
CONDIZIONI	Unica impresa Entità lavori <200 u.g.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Unica impresa Entità lavori >200 u.g.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Più imprese	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



**Dichiarazione
avvenuta
verifica
dell'idoneità
tecnico
professionale**

N.B. In ognuno dei sopracitati casi la presenza di lavoratori autonomi non modifica gli obblighi previsti.

Il lavoratore autonomo, definito come la persona fisica che opera senza vincolo di subordinazione, non è un' "impresa".



SANZIONE amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro **SANZIONE** penale nessuna sanzione

PROSEGUI



SICUREZZA CANTIERI: IL COMMITTENTE IN PRIMA LINEA

Una guida per il committente e per il responsabile lavori

OBBLIGHI

		OBBLIGHI DI TRASMISSIONE AD AUSL E DPL
		NOTIFICA PRELIMINARE
CONDIZIONI	Unica impresa Entità lavori <200 u.g.	
	Unica impresa Entità lavori >200 u.g.	<input checked="" type="checkbox"/>
	Più imprese	<input checked="" type="checkbox"/>



COMMITTENTE PRIVATO

N.B. In ognuno dei sopracitati casi la presenza di lavoratori autonomi non modifica gli obblighi previsti.
Il lavoratore autonomo, definito come la persona fisica che opera senza vincolo di subordinazione, non è un' "impresa".



SANZIONE amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro **SANZIONE** penale nessuna sanzione

PROSEGUI



SICUREZZA CANTIERI: IL COMMITTENTE IN PRIMA LINEA

Una guida per il committente e per il responsabile lavori

OBBLIGHI

COMMITTENTE PRIVATO

		OBBLIGHI DI TRASMISSIONE	
		NOMINATIVI DEL CSP/CSE	PSC
DESTINATARI	Tutte le imprese invitate a presentare offerte		<input checked="" type="checkbox"/>
	Imprese affidatarie e lavoratori autonomi	<input checked="" type="checkbox"/>	



SANZIONE amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro SANZIONE penale nessuna sanzione

PROSEGUI



SICUREZZA CANTIERI: IL COMMITTENTE IN PRIMA LINEA

Una guida per il committente e per il responsabile lavori

OBBLIGHI

Notifica preliminare

Deve essere affissa in maniera visibile in cantiere e custodita a disposizione degli organi di vigilanza

(Art. 99 c.1,2,3)

Va inviata prima dell'inizio dei lavori

COMMITTENTE PRIVATO

PROSEGUI

SICUREZZA CANTIERI: IL COMMITTENTE IN PRIMA LINEA

Una guida per il committente e per il responsabile lavori

OBBLIGHI

 E' prevista LA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO in assenza di uno o più dei seguenti documenti:

- PSC
- Fascicolo
- Notifica preliminare
- DURC

COMMITTENTE PRIVATO

PROSEGUI

SICUREZZA CANTIERI: IL COMMITTENTE IN PRIMA LINEA

Una guida per il committente e per il responsabile lavori

OBBLIGHI

Il committente o il responsabile dei lavori se nominato, assicura l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti :

- all'articolo 97, comma 3-bis (*Corresponsione oneri di sicurezza da impresa affidataria a impresa esecutrice*)
- all'articolo 97, comma 3-ter (*Formazione di dirigenti e preposti impresa affidataria*)

(Art. 100 c.6-bis)

COMMITTENTE PRIVATO



SANZIONE: arresto fino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro

**Definizioni impresa affidataria ed esecutrice
Art. 89**



FINE



SICUREZZA CANTIERI: IL COMMITTENTE IN PRIMA LINEA

Una guida per il committente e per il responsabile lavori

Si devono eseguire lavori edili o di ingegneria civile?

Il cantiere temporaneo o mobile è definito come qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile

(art. 89 c.1 lett. a) D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

COMMITTENTE PUBBLICO

Campo d'applicazione
Art. 88



Definiz. lavori edili
o di ingegneria civile
All. X



SICUREZZA CANTIERI: IL COMMITTENTE IN PRIMA LINEA

Una guida per il committente e per il responsabile lavori

Si applica l'art. 26

**Obblighi connessi ai
contratti d'appalto o d'opera
o di somministrazione
Art. 26**



INDIETRO

COMMITTENTE PUBBLICO

SICUREZZA CANTIERI: IL COMMITTENTE IN PRIMA LINEA

Una guida per il committente e per il responsabile lavori

Si ritiene opportuno nominare un Responsabile dei Lavori? (FACOLTÀ - non costituisce obbligo)

Responsabile dei Lavori è il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.

(Art. 89 c.1 lett. c)

Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto che, nella struttura organizzativa della amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare il committente, non intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti. La designazione deve contenere l'indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell'incarico.

(Art. 8 c.2 D.P.R. 554/1999)

IL COMMITTENTE È ESONERATO DALLE RESPONSABILITÀ CONNESSE ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI LIMITATAMENTE ALL'INCARICO CONFERITO AL RESPONSABILE DEI LAVORI.

(Art. 93 C.1)

SÌ

NO

SICUREZZA CANTIERI: IL COMMITTENTE IN PRIMA LINEA

Una guida per il committente e per il responsabile lavori

COMMITTENTE PUBBLICO

**Il Responsabile dei Lavori può essere nominato
in qualsiasi momento.
E' auspicabile una nomina
nella fase preliminare di progettazione**



**Disciplinare
di nomina
del
Responsabile
dei Lavori**

PROSEGUI



SICUREZZA CANTIERI: IL COMMITTENTE IN PRIMA LINEA

Una guida per il committente e per il responsabile lavori

COMMITTENTE PUBBLICO

**Stabilito che NON si ritiene opportuno nominare un Responsabile dei Lavori,
il committente mantiene su di sé tutte i compiti e le responsabilità penali e amministrative previste.**

PROSEGUI

SICUREZZA CANTIERI: IL COMMITTENTE IN PRIMA LINEA

Una guida per il committente e per il responsabile lavori

OBBLIGHI

Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela (art. 15), in particolare:

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;

b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro (art. 90 c.1 lett. a) e b))

Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto suddetto avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.

(Art. 90 comma 1 bis)

Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione il PSC e FO.

(Art. 90 comma 2)

COMMITTENTE PUBBLICO



SANZIONE : Nessuna

**Misure generali di tutela
Art. 15**



PROSEGUI



SICUREZZA CANTIERI: IL COMMITTENTE IN PRIMA LINEA

Una guida per il committente e per il responsabile lavori

OBBLIGHI

		OBBLIGHI	
		NOMINA CSP	NOMINA CSE
CONDIZIONI	Unica impresa	Non necessario	Non necessario
	Inizialmente unica impresa, poi subentro di altre imprese (art. 90 c.5)	Non necessario	<input checked="" type="checkbox"/>
	Più imprese, qualsiasi importo lavori	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

N.B. In ognuno dei sopracitati casi la presenza di lavoratori autonomi non modifica gli obblighi previsti.

Il lavoratore autonomo, definito come la persona fisica che opera senza vincolo di subordinazione, non è un' "impresa".

COMMITTENTE PUBBLICO

PROSEGUI

SICUREZZA CANTIERI: IL COMMITTENTE IN PRIMA LINEA

Una guida per il committente e per il responsabile lavori

OBBLIGHI

Nomina del Coordinatore per la Progettazione dei lavori (art. 90 c.3)

Contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione

Il committente in possesso dei requisiti può svolgere direttamente l'incarico di CSP o sostituirlo in qualsiasi momento (Art. 90 c.6 e c.8)



SANZIONE : arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Il committente deve comunicare alle imprese affidatarie ed ai lavoratori autonomi il nominativo del CSP (Art. 90 c.7)




SANZIONE : amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro


**Requisiti professionali
del CSP/CSE
ART. 98**



PROSEGUI



**Disciplinare
d'incarico
del CSP**



**Comunicazione
nominativi
CSP/CSE**

COMMITTENTE PUBBLICO



SICUREZZA CANTIERI: IL COMMITTENTE IN PRIMA LINEA

Una guida per il committente e per il responsabile lavori

OBBLIGHI

Nomina del Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori (art. 90 c.4)

Prima dell'affidamento dei lavori

Il committente in possesso dei requisiti può svolgere direttamente l'incarico di CSE o sostituirlo in qualsiasi momento (Art. 90 c.6 e c.8)



SANZIONE : arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Il committente deve comunicare alle imprese affidatarie ed ai lavoratori autonomi il nominativo del CSPE(Art. 90 c.7)



SANZIONE : amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro


**Requisiti professionali
del CSP/CSE
ART. 98**



PROSEGUI



**Disciplinare
d'incarico
del CSE**



**Comunicazione
nominativi
CSP/CSE**

COMMITTENTE PUBBLICO



SICUREZZA CANTIERI: IL COMMITTENTE IN PRIMA LINEA

Una guida per il committente e per il responsabile lavori

OBBLIGHI

La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO degli obblighi di cui agli articoli :

- 91, comma 1 (Obblighi del CSP)
- 92, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) (Obblighi del CSE).

(Art. 93 c.2)



SANZIONE (art. 92 c.1 lett. d) : arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro



SANZIONE (altri articoli e commi) : arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Obblighi
del CSP/CSE
ART. 91 e 92



PROSEGUI



SICUREZZA CANTIERI: IL COMMITTENTE IN PRIMA LINEA

Una guida per il committente e per il responsabile lavori

**Idoneità tecnico
professionale
All. XVII**



OBBLIGHI

DOCUMENTAZIONE MINIMA DA RICHIEDERE ALLE IMPRESE PER VERIFICARE L'IDONEITÀ PROFESSIONALE

		Visura Camerale	DURC	Auto- certificaz. requisiti All. XVII	Documenti previsti da All. XVII	Dich. organico medio + estremi denunce lavorat. INPS (DM 10) + INAIL (F24) + Cassa Edile Dichiarazione del CCNL applicato
CONDIZIONI	Entità lavori <200 u.g. NO rischi particolari All. XI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Entità lavori <200 u.g. Sì rischi particolari All. XI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Entità lavori >200 u.g. NO rischi particolari All. XI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Entità lavori >200 u.g. Sì rischi particolari All. XI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

PROSEGUI

N.B. Idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

 **SANZIONE** penale **SANZIONE** amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro nessuna sanzione

SICUREZZA CANTIERI: IL COMMITTENTE IN PRIMA LINEA

Una guida per il committente e per il responsabile lavori

OBBLIGHI

		OBBLIGHI DI TRASMISSIONE AD AUSL E DPL
		NOTIFICA PRELIMINARE
CONDIZIONI	Unica impresa Entità lavori <200 u.g.	
	Unica impresa Entità lavori >200 u.g.	<input checked="" type="checkbox"/>
	Più imprese	<input checked="" type="checkbox"/>



COMMITTENTE PUBBLICO

N.B. In ognuno dei sopracitati casi la presenza di lavoratori autonomi non modifica gli obblighi previsti.
Il lavoratore autonomo, definito come la persona fisica che opera senza vincolo di subordinazione, non è un' "impresa".



SANZIONE amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro **SANZIONE** penale nessuna sanzione

PROSEGUI



SICUREZZA CANTIERI: IL COMMITTENTE IN PRIMA LINEA

Una guida per il committente e per il responsabile lavori

OBBLIGHI

		OBBLIGHI DI TRASMISSIONE	
		NOMINATIVI DEL CSP/CSE	PSC
DESTINATARI	tutti i concorrenti alla gara di appalto	<input checked="" type="checkbox"/>	Si considera trasmissione la messa a disposizione per la gara



SANZIONE amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro SANZIONE penale nessuna sanzione

PROSEGUI



SICUREZZA CANTIERI: IL COMMITTENTE IN PRIMA LINEA

Una guida per il committente e per il responsabile lavori

OBBLIGHI

Notifica preliminare

Deve essere affissa in maniera visibile in cantiere e custodita a disposizione degli organi di vigilanza

(Art. 99 c.1,2,3)

Va inviata prima dell'inizio dei lavori

COMMITTENTE PUBBLICO

PROSEGUI

SICUREZZA CANTIERI: IL COMMITTENTE IN PRIMA LINEA

Una guida per il committente e per il responsabile lavori

OBBLIGHI

 E' prevista LA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO in assenza di uno o più dei seguenti documenti:

- PSC
- Fascicolo
- Notifica preliminare
- DURC

COMMITTENTE PUBBLICO

PROSEGUI

SICUREZZA CANTIERI: IL COMMITTENTE IN PRIMA LINEA

Una guida per il committente e per il responsabile lavori

OBBLIGHI

Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti :

- all'articolo 97, comma 3-bis (*Corresponsione oneri di sicurezza da impresa affidataria a impresa esecutrice*)
- all'articolo 97, comma 3-ter (*Formazione di dirigenti e preposti impresa affidataria*)

Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l'articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.

(Art. 100 c.6-bis)

COMMITTENTE PUBBLICO



SANZIONE: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800

**Definizione impresa affidataria ed esecutrice
Art. 89**



FINE

**Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro
Art. 118. D.Lgs. 163/2006**



Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101 - Supplemento Ordinario n. 108

“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Testo coordinato con le modifiche introdotte dal

Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2009, n. 180 - Supplemento Ordinario n. 142

“Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

TITOLO IV Cantieri temporanei o mobili - Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Articolo 89

DEFINIZIONI

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

- a) **cantiere temporaneo o mobile**, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X.
- b) **committente**: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
- c) **responsabile dei lavori**: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;
- d) **lavoratore autonomo**: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
- e) **coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera**, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;
- f) **coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera**, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice;
- g) **uomini-giorno**: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
- h) **piano operativo di sicurezza**: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV;
- i) **impresa affidataria**: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;
- i bis) **impresa esecutrice**: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;
- l) **idoneità tecnico-professionale**: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.



Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101 - Supplemento Ordinario n. 108

“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Testo coordinato con le modifiche introdotte dal

Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2009, n. 180 - Supplemento Ordinario n. 142

“Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

TITOLO IV Cantieri temporanei o mobili - Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Articolo 89

DEFINIZIONI

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

- a) **cantiere temporaneo o mobile**, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X.
- b) **committente**: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
- c) **responsabile dei lavori**: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;
- d) **lavoratore autonomo**: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
- e) **coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera**, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;
- f) **coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera**, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice;
- g) **uomini-giorno**: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
- h) **piano operativo di sicurezza**: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV;
- i) **impresa affidataria**: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;
- i bis) **impresa esecutrice**: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;
- l) **idoneità tecnico-professionale**: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.



Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101 - Supplemento Ordinario n. 108

“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Testo coordinato con le modifiche introdotte dal

Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2009, n. 180 - Supplemento Ordinario n. 142

“Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

TITOLO IV Cantieri temporanei o mobili - Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Articolo 89

DEFINIZIONI

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

- a) **cantiere temporaneo o mobile**, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X.
- b) **committente**: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
- c) **responsabile dei lavori**: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;
- d) **lavoratore autonomo**: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
- e) **coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera**, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;
- f) **coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera**, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice;
- g) **uomini-giorno**: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
- h) **piano operativo di sicurezza**: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV;
- i) **impresa affidataria**: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;
- i bis) **impresa esecutrice**: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;
- l) **idoneità tecnico-professionale**: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare



Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101 - Supplemento Ordinario n. 108

“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Testo coordinato con le modifiche introdotte dal

Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2009, n. 180 - Supplemento Ordinario n. 142

“Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

TITOLO IV Cantieri temporanei o mobili - Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Articolo 88

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a).

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:

- a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
- b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
- c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
- d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
- e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
- f) ai lavori svolti in mare;
- g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implicino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile;
- g bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X;
- g ter), alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X.



Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101 - Supplemento Ordinario n. 108

“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Testo coordinato con le modifiche introdotte dal

Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2009, n. 180 - Supplemento Ordinario n. 142

“Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

TITOLO IV Cantieri temporanei o mobili - Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Articolo 88

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a).

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:

- a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
- b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
- c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
- d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
- e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
- f) ai lavori svolti in mare;
- g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implicino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile;
- g bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X;
- g ter), alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X.



Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101 - Supplemento Ordinario n. 108

“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Testo coordinato con le modifiche introdotte dal

Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2009, n. 180 - Supplemento Ordinario n. 142

“Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Allegato X

ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE DI CUI ALL'ARTICOLO 89 COMMA 1, LETTERA A)

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.



Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101 - Supplemento Ordinario n. 108

“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Testo coordinato con le modifiche introdotte dal

Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2009, n. 180 - Supplemento Ordinario n. 142

“Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Allegato X

ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE DI CUI ALL'ARTICOLO 89 COMMA 1, LETTERA A)

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.



Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101 - Supplemento Ordinario n. 108

“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Testo coordinato con le modifiche introdotte dal

Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2009, n. 180 - Supplemento Ordinario n. 142

“Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

TITOLO I Principi comuni - Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro - Sezione I Misure di tutela e obblighi

Articolo 26

OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. (2)

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

PROSEGUI

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101 - Supplemento Ordinario n. 108

“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Testo coordinato con le modifiche introdotte dal

Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2009, n. 180 - Supplemento Ordinario n. 142

“Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.



Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101 - Supplemento Ordinario n. 108

“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Testo coordinato con le modifiche introdotte dal

Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2009, n. 180 - Supplemento Ordinario n. 142

“Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

TITOLO I Principi comuni - Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro - Sezione I Misure di tutela e obblighi

Articolo 26

OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. (2)

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.



Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101 - Supplemento Ordinario n. 108

“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Testo coordinato con le modifiche introdotte dal

Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2009, n. 180 - Supplemento Ordinario n. 142

“Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.



Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101 - Supplemento Ordinario n. 108

“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Testo coordinato con le modifiche introdotte dal

Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2009, n. 180 - Supplemento Ordinario n. 142

“Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

TITOLO I Principi comuni - Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro - Sezione I Misure di tutela e obblighi

Articolo 15

MISURE GENERALI DI TUTELA

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
 - b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
 - c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
 - d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
 - e) la riduzione dei rischi alla fonte;
 - f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
 - g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
 - h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
 - i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;**
 - l) il controllo sanitario dei lavoratori;
 - m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
 - n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
 - o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
 - p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
 - r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
 - s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
 - u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
 - v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
 - z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.



Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101 - Supplemento Ordinario n. 108

“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Testo coordinato con le modifiche introdotte dal

Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2009, n. 180 - Supplemento Ordinario n. 142

“Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

TITOLO I Principi comuni - Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro - Sezione I Misure di tutela e obblighi

Articolo 15

MISURE GENERALI DI TUTELA

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
 - b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
 - c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
 - d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
 - e) la riduzione dei rischi alla fonte;
 - f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
 - g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
 - h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
 - i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
 - l) il controllo sanitario dei lavoratori;
 - m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
 - n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
 - o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
 - p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
 - r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
 - s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
 - u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
 - v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
 - z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.



Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101 - Supplemento Ordinario n. 108

“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Testo coordinato con le modifiche introdotte dal

Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2009, n. 180 - Supplemento Ordinario n. 142

“Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

TITOLO IV Cantieri temporanei o mobili - Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Articolo 98

REQUISITI PROFESSIONALI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
 - b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
 - c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all'allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato XIV.
4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all'allegato XIV. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26. (5)
5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.
6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.



Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101 - Supplemento Ordinario n. 108

“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Testo coordinato con le modifiche introdotte dal

Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2009, n. 180 - Supplemento Ordinario n. 142

“Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

TITOLO IV Cantieri temporanei o mobili - Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Articolo 98

REQUISITI PROFESSIONALI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
 - b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
 - c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all'allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato XIV.
4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all'allegato XIV. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26. (5)
5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.
6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.



Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101 - Supplemento Ordinario n. 108

“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Testo coordinato con le modifiche introdotte dal

Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2009, n. 180 - Supplemento Ordinario n. 142

“Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

TITOLO IV Cantieri temporanei o mobili - Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Articolo 98

REQUISITI PROFESSIONALI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
 - b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
 - c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all'allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato XIV.
4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all'allegato XIV. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26. (5)
5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.
6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.



Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101 - Supplemento Ordinario n. 108

“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Testo coordinato con le modifiche introdotte dal

Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2009, n. 180 - Supplemento Ordinario n. 142

“Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

TITOLO IV Cantieri temporanei o mobili - Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Articolo 98

REQUISITI PROFESSIONALI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
 - b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
 - c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all'allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato XIV.
4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all'allegato XIV. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26. (5)
5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.
6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.



Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101 - Supplemento Ordinario n. 108

“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Testo coordinato con le modifiche introdotte dal

Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2009, n. 180 - Supplemento Ordinario n. 142

“Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

TITOLO IV Cantieri temporanei o mobili - Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Articolo 91

OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

- a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
 - b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
 - b bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1.
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

Articolo 92

OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

- a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
 - b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
 - c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
 - d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
 - e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
 - f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).



Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101 - Supplemento Ordinario n. 108

“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Testo coordinato con le modifiche introdotte dal

Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2009, n. 180 - Supplemento Ordinario n. 142

“Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

TITOLO IV Cantieri temporanei o mobili - Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Articolo 91

OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

- a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
 - b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
 - b bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1.
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

Articolo 92

OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

- a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
 - b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
 - c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
 - d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
 - e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
 - f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).



Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101 - Supplemento Ordinario n. 108

“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Testo coordinato con le modifiche introdotte dal

Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2009, n. 180 - Supplemento Ordinario n. 142

“Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Allegato XVII

IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE

Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
- c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.



Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101 - Supplemento Ordinario n. 108

“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Testo coordinato con le modifiche introdotte dal

Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2009, n. 180 - Supplemento Ordinario n. 142

“Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Allegato XVII

IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE

Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
- c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisoriale
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.



Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101 - Supplemento Ordinario n. 108

“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Testo coordinato con le modifiche introdotte dal

Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2009, n. 180 - Supplemento Ordinario n. 142

“Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Allegato XVII

IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE

Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
- c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.



Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101 - Supplemento Ordinario n. 108

“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Testo coordinato con le modifiche introdotte dal

Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2009, n. 180 - Supplemento Ordinario n. 142

“Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Allegato XVII

IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE

Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
- c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.



NOTIFICA PRELIMINARE DI CUI ALL'ARTICOLO 99 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.

1. Data della comunicazione _____

2. Indirizzo del cantiere _____

3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i))

4. Natura dell'opera _____

5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i))

6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i))

7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome(i), codice fiscale e indirizzo (i)).

8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere _____

9. Durata presunta dei lavori in cantiere _____

10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere _____

11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere _____

12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate

13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (Euro) _____



NOTIFICA PRELIMINARE DI CUI ALL'ARTICOLO 99 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.

1. Data della comunicazione _____

2. Indirizzo del cantiere _____

3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i))

4. Natura dell'opera _____

5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i))

6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i))

7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome(i), codice fiscale e indirizzo (i)).

8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere _____

9. Durata presunta dei lavori in cantiere _____

10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere _____

11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere _____

12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate

13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (Euro) _____



Il Committente
(o il Resp. dei Lavori)

.....
.....

All'Amministrazione Concedente

.....
.....

Oggetto; comunicazione dell'avvenuta verifica dell'idoneità tecnico-professionale ai
sensi dell'art. 90 comma 9 lettera "c" del Decreto Legislativo 81/2008 e.s.m..

Il sottoscritto in qualità di
Committente/Responsabile dei lavori per l'intervento di
..... da realizzarsi nel cantiere di
..... sito in via,
in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 90 comma 9) lettera "c" del D.Lgs 81/2008 e
s.m.i. ,

TRASMETTE

- Copia della notifica preliminare ai sensi dell'art. 99 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) delle imprese e dei lavoratori autonomi i cui nominativi sono contenuti nella Notifica di cui al punto precedente:

ai sensi dell'ultimo capoverso del art. 90 comma 9) lettera "c"

DICHIARA

di aver verificato l'idoneità dei soggetti coinvolti attraverso l'applicazione dei contenuti previsti dall'All. XVII D.Lgs 81/2008 e s.m.i. nei casi previsti o in alternativa ricevendo la documentazione di cui all'art. art. 90 comma 9) lettera "a" e "b" del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. ,

data ___/___/_____

Il Committente (o il Responsabile dei Lavori)

INDIETRO

Il Committente
(o il Responsabile Dei Lavori)

.....

Alle Imprese Affidatarie

.....

.....

Alle Imprese Esecutrici

.....

Oggetto; comunicazione nominativi del Coordinatore per la Sicurezza
in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione.
Trasmissione del Piano di Sicurezza e Coordinamento

Il sottoscritto in qualità di per
l'intervento di da realizzarsi nel cantiere di
..... in via, in
ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 90 comma 7) e 101 comma 1) del D.Lgs
81/2008 e s.m.i. ,

TRASMETTE

- il nominativo del **Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione dell'opera** individuato nella persona di domiciliato presso in via, tel email
- il nominativo del **Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori** individuato nella persona di domiciliato presso in via, tel email
- copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto in conformità all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e all'allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. .

data ___/___/_____

Il Committente (o il Resp dei Lavori)

INDIETRO

Il Committente
(o il Responsabile Dei Lavori)

.....

Al Sig.

Oggetto: Incarico professionale per lo svolgimento delle funzioni di
RESPONSABILE DEI LAVORI

Il giornodel mese didell'anno, il sottoscritto
....., in qualità di **Committente** dei lavori di
..... da svolgersi presso il cantiere sito a in
via.....,

PREMESSO

che il sottoscritto impone la presenza efficiente ed efficace di una figura professionale tecnica in grado di applicare e verificare gli esatti adempimenti legislativi derivanti dall'applicazione dei dettami normativi previsti dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. , ed in particolare di quanto indicato nel Titolo IV, è impossibilitato ad esercitare, di persona, i poteri e ad assolvere i doveri connessi alla sua qualità di Committente in relazione agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili così come indicato nella norma suddetta; si presenta la necessità di incaricare, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 89 e 93 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i. ad una figura professionale qualificata, le funzioni , i poteri di organizzazione, gestione e controllo, nonché le responsabilità connesse all'adozione e all'attuazione delle vigenti disposizioni legislative in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili , l'incarico di cui sopra deve essere attribuita ad un soggetto che dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni assegnate;

NOMINA

il sig., nato a, residente a in via,
Responsabile dei Lavori (di seguito RL).

Per lo svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

PROSEGUI

1-Delega

- Il sottoscritto Committente delega al RL l'esecuzione di ogni attività che il Decreto 81/2008 e s.m.i. pone in carico al Committente dei lavori .
- L'incarico conferito al RL si intende automaticamente terminato con la fine dei lavori così come definito dalla direzione lavori.

2- Oggetto dell'incarico e descrizione delle prestazioni .

Con l'accettazione dell'incarico e della delega , il RL è tenuto all'osservanza degli obblighi qui di seguito specificati:

1. Nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere , il RL si atterra ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il RL dovrà prevedere nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

2. Nella fase della progettazione dell'opera , il RL dovrà valutare i documenti redatti dal Coordinatore in fase di progettazione di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) a b).

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, il RL dovrà designare il Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98. Tale procedura non si applica ai lavori privati soggetti a Dichiarazione di Inizio Lavori (D.I.A.) con importi inferiori a 100.000,00 euro.

4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più Imprese esecutrici, anche non contemporanea, prima dell'affidamento dei lavori, il RL designa il Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.

5. La disposizione di cui al precedente paragrafo 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa , l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

PROSEGUI

6. In ogni caso, il RL dovrà comunicare alle imprese affidatarie , alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori e trasmettere il relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.). Tali nominativi saranno indicati nel cartello di cantiere.

8. Il RL avrà facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente , se in possesso dei suddetti requisiti , i soggetti designati in attuazione del precedente paragrafi 3 e 4.

9. Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo il RL dovrà:

a) verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare , con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11 dell'art. 90 del D.Lgs.81/2008, nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

b) chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica , corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11 Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito , con modificazioni , dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

c) trasmettere all'amministrazione concedente , prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni , dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91 , comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese e o dei lavoratori autonomi , il RL dovrà sospendere ogni attività in quanto risulterà sospesa l'efficacia del titolo abilitativo

PROSEGUI

11. Il RL dovrà relazionare almeno ogni 30 giorni (salvo emergenze intermedie) per iscritto alla committenza e alla Direttore Lavori, circa il regolare adempimento degli obblighi assunti con l'accettazione del presente incarico.

12. Il RL dovrà segnalare senza ritardo al committente ogni fatto che possa impedire di adempiere completamente ed efficacemente alle disposizioni previste delegate dal presente incarico o comunque previsti dal Decreto 81/2008 e s.m.i. a suo carico.

13. Il RL dovrà verificare che siano eseguiti tutti i provvedimenti necessari per l'adempimento alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza o dagli ispettori del lavoro nonché da qualsiasi altra autorità in esecuzione di una qualsiasi altra disposizione normativa o regolamentare volta a prevenire gli infortuni sul lavoro.

14. Il RL dovrà trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti , la notifica preliminare, elaborata conformemente all'allegato XII del Decreto 81/2008 e s.m.i. , nonché gli eventuali aggiornamenti. La notifica dovrà essere effettuata anche se inizialmente non è necessaria e lo diventi successivamente, così come dovrà effettuare ogni successivo aggiornamento.

15. Il RL dovrà verificare , tra l'altro , con particolare attenzione , gli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 91 e 92 del Decreto 81/2008 posti rispettivamente a carico del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

16. Il RL dovrà controllare che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, tramite opportune azioni di coordinamento e di controllo , abbia verificato l'applicazione da parte delle imprese: della disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento; delle relative procedure di lavoro.

17. Il RL dovrà assicurare l'attuazione degli obblighi di trasmissione degli oneri della sicurezza a carico dei datori di lavoro delle imprese affidatarie , come previsto dall'art 100. comma 6) bis del decreto legislativo attualmente in vigore.

18. Il RL dovrà effettuare, infine, qualsiasi altra attività che risultasse non solo necessaria ma anche semplicemente opportuna per dare piena attuazione alle disposizioni previste dal Decreto 81/2008 e s.m.i. sollevando la committenza , da tutte le attività, azioni e incombenze previste dal medesimo Decreto che si intenderanno comunque integralmente ed esclusivamente trasferite nei suoi confronti per effetto della presente delega.

Reggio Emilia, ___/___/___

Il committente

Il Responsabile dei Lavori

(per accettazione)

PROSEGUI

Il Committente

(o il Responsabile Dei Lavori)

.....

Al professionista incaricato

Oggetto: Incarico professionale per lo svolgimento delle funzioni di
**COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE
DURANTE LA PROGETTAZIONE DELL'OPERA**

Il giornodel mese didell'anno, il sottoscritto
....., in qualità di **Committente** dei lavori di
da svolgersi presso il cantiere sito a in via.....,

PREMESSO

1. che lo stesso committente ha affidato la progettazione dell'opera a.....;
2. che le opere in oggetto sono di importo pari ad €, il titolo abilitativo è Permesso di Costruire/D.I.A..... e si prevede la presenza di più imprese anche non contemporanea;
3. che, in conseguenza di quanto detto al punto 2. e nel rispetto di quanto sancito dall'art. 90, comma 3 del D. Lgs. n° 81/2008 e.s.m., vige l'obbligo di nominare il coordinatore in materia di sicurezza e salute per la Progettazione dell'Opera
4. che il professionista risulta in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 98 del D. Lgs. n° 81/2008 e.s.m. per rivestire le funzioni di coordinatore in materia di sicurezza e salute per la progettazione dell'opera;
5. che lo stesso committente ha provveduto a determinare la durata dei lavori e delle fasi di lavoro stimata insolari consecutivi;

il sottoscritto.quale committente dei lavori di
.....

NOMINA

il professionista**Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la Progettazione dell'opera** (nel seguito del presente disciplinare e nei rapporti tra le parti indicato semplicemente come "coordinatore per la progettazione" o CSP).

Per lo svolgimento dell'incarico di coordinatore per la progettazione,

PROSEGUI

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Obblighi generali

1. Il CSP è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, della legge 2 marzo 1949, n. 143, del D.M. 4/4/2001, della deontologia professionale e d'ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Il CSP è inoltre obbligato all'osservanza delle norme del Capo I del Titolo IV del D. Lgs. n° 81/2008 e.s.m. e degli Allegati XV e XVI al citato decreto ed eventuali successive modifiche e integrazioni.
3. Resta a suo carico ogni altro onere necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione del committente.

Art. 2 – Oggetto dell'incarico e descrizione delle prestazioni

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nel coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell'opera (articolo 91 del D. Lgs. n° 81/2008 e.s.m.).
2. Per la redazione degli atti e per l'espletamento di tutte le prestazioni, il CSP deve attenersi a quanto previsto dal Capo I del Titolo IV del D. Lgs. n° 81/2008 e.s.m. e dagli Allegati XV e XVI al citato decreto.

Art. 3 – Descrizione delle prestazioni relative al coordinamento per la progettazione

1. Durante la progettazione dell'opera, il CSP deve:
 - a) redigere il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 comma 1 lettera "a" D. Lgs. n° 81/2008 e.s.m. del e il fascicolo di cui all'art. 100 comma 1 lettera "b" D. Lgs. n° 81/2008 e.s.m.;
 - b) coordinare l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 90 comma 1 D. Lgs. 81/2008 mediante stesura di apposito verbale;

Art. 4 – Prestazioni Escluse

Sono estranee al presente incarico le prestazioni relative alla progettazione architettonica o strutturale, alla definizione dei particolari costruttivi, alla redazione dei capitolati e del contratto, all'assistenza a quest'ultimo, alla direzione dei lavori, nonché ad ogni altro adempimento non previsto dal presente incarico.

1. Qualora l'eventuale contenzioso sorga per responsabilità o cause imputabili al coordinatore per la progettazione, trovano applicazione le norme del codice civile in materia di responsabilità contrattuali e di risarcimento del danno; resta ferma la materia soggetta alla giurisdizione penale, sottratta alla disponibilità delle parti contraenti.

PROSEGUI

Art. 5 - Modalità di espletamento delle altre attività inerenti l'incarico

1. Il committente s'impegna a fornire al CSP, all'inizio dell'incarico, tutte le informazioni in suo possesso o delle quali deve essere in possesso, necessarie allo svolgimento dell'incarico medesimo.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente disciplinare e dalle disposizioni in esso richiamate, il CSP s'impegna a espletare l'incarico in conformità alle normative che sono successivamente emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine della migliore tutela della sicurezza dei lavoratori.
3. Il CSP, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del committente. Le parti sono obbligate a conferire e comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verificano nella conduzione dei lavori e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni definite dall'incarico o che rendano necessari interventi d'adeguamento o razionalizzazione di competenza delle parti stesse.
4. Prima del pagamento del corrispettivo a saldo della prestazione, il CSP deve consegnare al committente due esemplari di ogni documento da egli redatto, fatto redigere o predisposto, sia esso sotto forma di elaborato tecnico, di relazione, di schede o in qualsiasi altro formato o modalità.

Art. 6 – Termini e durata dell'incarico

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la prestazione, a condizione che il committente, per quanto a lui attribuito dalla legge, abbia messo il CSP nelle condizioni di iniziare i propri adempimenti; i termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del committente/responsabile dei lavori, eventualmente anche su richiesta motivata del CSP.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto, è facoltà del committente revocare l'incarico al CSP e recedere anticipatamente dal contratto in ogni momento, senza obbligo di motivazione né di preavviso, purché con nota scritta fatta pervenire in modo certo allo stesso coordinatore per l'esecuzione. In tal caso trova applicazione l'articolo 2237 del codice civile, e sono dovuti gli onorari e le spese relative alle prestazioni effettuate prima del ricevimento della nota di revoca dell'incarico, entro il termine di 30 dall'avvenuta richiesta da parte del CSP, mentre non è dovuta, per esplicita pattuizione, alcuna maggiorazione per l'interruzione dell'incarico e ciò anche in deroga a qualsiasi disposizione dell'ordinamento in materia di tariffe professionali.
3. Il CSP può rinunciare all'incarico e rescindere anticipatamente il contratto, purché con comunicazione scritta, con adeguata motivazione e con almeno 15 giorni di preavviso; la rinuncia all'incarico e la rescissione del contratto, sempre con comunicazione scritta, possono avere effetto immediato quando la motivazione è data da comportamenti od omissioni pregiudizievoli ovvero gravi inadempienze da parte del committente, tali da compromettere, impedire o limitare le prestazioni e le competenze del CSP.

PROSEGUI

4. Il committente è autorizzato all'utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato, degli atti e dei documenti prodotti dal CSP nell'espletamento del proprio incarico, e ciò anche in caso d'affidamento a terzi d'ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.

Art. 7 - Determinazione e modalità di corresponsione del compenso

1. Il corrispettivo per onorari e spese fissato è pari a **Euro** (.....) ed è da ritenersi imm modificabile ai sensi degli articoli 2225 e 2233, primo comma, del codice civile, per tutte la prestazione relativa al coordinamento per la fase di esecuzione, articolo 92 del decreto.
2. Il compenso sopra indicato è fisso, vincolante e onnicomprensivo e risponde al criterio della congruità del compenso rispetto alla dignità della professione in relazione all'articolo 2233, secondo comma, del codice civile.
3. Il committente è comunque estraneo ai rapporti funzionali ed economici intercorrenti tra il CSP e gli eventuali suoi collaboratori, consulenti o altri soggetti con specializzazione professionale delle cui prestazioni lo stesso CSP intenda o debba avvalersi.
4. Il compenso per il CSP, così come stabilito all'articolo 7, è corrisposto, secondo quanto stabilito tra le parti.

Art. 8 - Assunzione di responsabilità e assicurazione

1. Il CSP deposita presso il committente una polizza assicurativa contro tutti i rischi inerenti l'incarico, attiva alla data di approvazione del medesimo sino all'ultimazione delle prestazioni.

Art. 10 - Disposizioni transitorie

1. Il presente disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il CSP.
2. Il presente disciplinare è vincolante per il solo coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la progettazione di cui all'articolo 91 del decreto.

Reggio Emilia, lì

Il committente/responsabile dei lavori

Il Coordinatore per la Progettazione
(per accettazione)

PROSEGUI

Il Committente

(o il Responsabile Dei Lavori)

.....

Al professionista incaricato

Oggetto: Incarico professionale per lo svolgimento delle funzioni di
**COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE
DURANTE L'ESECUZIONE DELL'OPERA**

Il giornodel mese didell'anno, il sottoscritto
....., in qualità di **Committente** dei lavori di
da svolgersi presso il cantiere sito a in via.....,

PREMESSO

1. che lo stesso committente ha affidato la progettazione dell'opera a.....;
2. che la, quale impresa affidataria, avrà la necessità di subappaltare parte dei lavori, con la conseguente presenza di più imprese e con un'entità presunta dei lavori stimata inuomini giorno;
3. che, in conseguenza di quanto detto al punto 2. e nel rispetto di quanto sancito dall'art. 90, commi 4 e 5 del D. Lgs. n° 81/2008 e.s.m., vige l'obbligo sia di nominare il coordinatore in materia di sicurezza e salute per l'esecuzione dell'opera;
4. che il professionista risulta in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 98 del D. Lgs. n° 81/2008 e.s.m. per rivestire le funzioni di coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera;

il sottoscritto.quale committente dei lavori di
.....

NOMINA

il professionista.....**Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la Realizzazione dell'opera** (nel seguito del presente disciplinare e nei rapporti tra le parti indicato semplicemente come "coordinatore per l'esecuzione" o **CSE**).

Per lo svolgimento dell'incarico di coordinatore per l'esecuzione,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

PROSEGUI

Art. 1 - Obblighi generali

1. Il CSE è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, della legge 2 marzo 1949, n. 143, del D.M. 4/4/2001, della deontologia professionale e d'ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Il CSE è inoltre obbligato all'osservanza delle norme del Capo I del Titolo IV del D. Lgs. n° 81/2008 e.s.m. .
3. Resta a suo carico ogni altro onere necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione del committente.

Art. 2 – Oggetto dell'incarico e descrizione delle prestazioni

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nel coordinamento in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dell'opera (articolo 92 del D. Lgs. n° 81/2008 e.s.m.).
2. Per la redazione degli atti e per l'espletamento di tutte le prestazioni, il CSE deve attenersi a quanto previsto dal Capo I del Titolo IV del D. Lgs. n° 81/2008 e.s.m. e dagli Allegati XV e XVI al citato decreto.

Art. 3 – Descrizione delle prestazioni relative al coordinamento per l'esecuzione

1. Vista la natura dei lavori per l'esecuzione, il CSE deve formalmente trasmettere, per conto del committente/responsabile dei lavori, all'impresa affidataria, il piano di sicurezza e coordinamento con prova dell'avvenuto ricevimento, unitamente all'invito esplicito alla stessa impresa a presentare eventuali proposte integrative che essa ritenga possano meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, ai sensi dell'articolo 100, comma 5, del decreto;
2. Il CSE deve richiedere, all'impresa affidataria, copia del proprio piano operativo di sicurezza e dei piani operativi di sicurezza delle altre imprese esecutrici, previsti dall'art. 96, comma 1, lettera g) del decreto e, per conto del committente, una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti corredata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (rilasciato dagli enti competenti).
3. In nessun caso le proposte di cui al comma 1, possono comportare modifiche o adeguamenti dei prezzi d'aggiudicazione o dei costi per la sicurezza come già determinati ai sensi dell'allegato XV al D. Lgs. n° 81/2008.
4. In ogni caso sulle proposte di cui al comma 1, il CSE si pronuncia motivatamente entro i successivi 10 giorni; nel caso le proposte non siano accolte, il relativo diniego, adeguatamente motivato, è trasmesso immediatamente al committente/responsabile dei lavori e all'impresa affidataria; nel caso d'accoglimento, totale o parziale, delle proposte, il piano di sicurezza e coordinamento deve essere immediatamente adeguato e ritrasmesso al committente/responsabile dei lavori e alle imprese. Qualora il CSE non si pronuncerà nel termine previsto, le proposte s'intendono accolte.
5. Le proposte di cui al comma 1, possono comunque essere presentate al CSE anche in corso d'opera, purché prima dell'esecuzione delle lavorazioni alle quali si riferiscono; ad esse si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
6. Durante la realizzazione dell'opera, il CSE deve:

PROSEGUI

- a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) Adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
- c) verificare l'idoneità dei piani operativi di sicurezza, previa verifica di congruenza effettuata dall'impresa affidataria, da considerare come piani complementari di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;
- d) valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- e) organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle loro attività nonché la loro reciproca informazione;
- f) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- g) segnalare al committente, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96, 97 comma 1 alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 del decreto e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
- h) sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Art. 4 – Prestazioni Escluse

1. Sono estranee al presente incarico le prestazioni relative alla progettazione, alla definizione dei particolari costruttivi, alla redazione dei capitolati e del contratto, all'assistenza a quest'ultimo, alla direzione dei lavori, nonché ad ogni altro adempimento non previsto dal presente incarico.
2. Sono escluse dal presente incarico e il committente dovrà affidarle direttamente a terzi ovvero, se affidate al CSE, dovranno essere oggetto d'apposito incarico, le seguenti prestazioni, qualora l'eventuale contenzioso sorga per responsabilità o cause non imputabili in alcun modo al professionista CSE:
 - a. assistenza, gestione o definizione del contenzioso con i datori di lavoro, con i lavoratori autonomi o con altri soggetti coinvolti nell'attività di cantiere, in sede di giurisdizione civile ordinaria e in sede stragiudiziale;
 - b. assistenza, gestione o definizione del contenzioso con gli organi di vigilanza e di controllo o con altri soggetti equiparati, sia in sede di giurisdizione amministrativa e in sede stragiudiziale.
3. Qualora l'eventuale contenzioso sorga per responsabilità o cause imputabili al CSE, trovano applicazione le norme del codice civile in materia di responsabilità contrattuali e di risarcimento del danno; resta ferma la materia soggetta alla giurisdizione penale, sottratta alla disponibilità delle parti contraenti.

PROSEGUI

Art. 5 - Modalità di espletamento delle altre attività inerenti l'incarico

1. Il committente s'impegna a fornire al CSE, all'inizio dell'incarico, tutte le informazioni in suo possesso o delle quali deve essere in possesso, necessarie allo svolgimento dell'incarico medesimo. Allo stesso modo, nel corso dei lavori le parti sono obbligate a fornirsi reciprocamente tutti gli atti, i dati e le valutazioni di propria competenza, necessari per l'espletamento dei compiti a loro attribuiti dalla legge.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente disciplinare e dalle disposizioni in esso richiamate, il CSE s'impegna a espletare l'incarico in conformità alle normative che sono successivamente emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine della migliore tutela della sicurezza dei lavoratori.
3. Il CSE è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del committente. Le parti sono obbligate a conferire e comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verificano nella conduzione dei lavori e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni definite dall'incarico o che rendano necessari interventi d'adeguamento o razionalizzazione di competenza delle parti stesse.
4. Il CSE, per l'adempimento delle prestazioni di cui al presente incarico o comunque assegnate dalla legge, vista la complessità dell'opera da realizzare, deve assicurare visite periodiche sul cantiere a seconda delle criticità. Egli, comunque, potrà accedere e presenziare nel cantiere ogni volta che lo ritenga necessario e comunque nella misura occorrente secondo quanto da lui ulteriormente stabilito e coerente con l'entità e la complessità del cantiere oltre che con le singole fasi di lavoro. Per ogni visita effettuata, il CSE dovrà far pervenire al committente/responsabile dei lavori, copia dei rapporti di visita, affinché questi possa adottare le azioni previste a suo carico dalle norme di legge vigenti. Per parte delle prestazioni, che non richiedano obbligatoriamente la sua specifica opera intellettuale ovvero la sua preparazione tecnica e professionale e che possono prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti la discrezionalità tecnica specialistica, egli può avvalersi di propri collaboratori o delegati; in ogni caso l'attività dei suddetti collaboratori o delegati avviene sotto la stretta e personale responsabilità del CSE, il quale ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Il committente può, in ogni momento, chiedere al CSE, l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori o delegati, senza obbligo di motivazione.
5. A lavori ultimati il CSE deve produrre documenti aggiornati relativi all'opera eseguita con la versione definitiva del fascicolo.
6. Prima del pagamento del corrispettivo a saldo della prestazione, il CSE deve consegnare al committente due esemplari di ogni documento da egli redatto, fatto redigere o predisposto, sia esso sotto forma di elaborato tecnico, di relazione, di schede o in qualsiasi altro formato o modalità. Contemporaneamente, il CSE deve consegnare al committente anche una copia degli stessi atti su CDRom in formato standardizzato.

PROSEGUI

Art. 6 – Termini e durata dell'incarico

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la prestazione, a condizione che il committente, per quanto a lui attribuito dalla legge, abbia messo il CSE nelle condizioni di iniziare i propri adempimenti, con particolare riguardo all'articolo 92, comma 1; i termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del committente/responsabile dei lavori, eventualmente anche su richiesta motivata del CSE.
2. I termini per la prestazione inerente il coordinamento per la fase dell'esecuzione sono calcolati in giorni solari consecutivi e sono pari a e comunque non inferiori a tutta la durata prevista dei lavori stabilita contrattualmente; il termine è automaticamente prorogato, senza alcuna indennità o compenso aggiuntivi, in funzione delle eventuali sospensioni motivate dei lavori e relative riprese.
3. I termini di cui al comma 2, possono essere prorogati o adeguati in relazione all'effettiva durata dei lavori; tuttavia qualora tali termini risultino maggiori di quanto previsto, trova applicazione l'articolo 7, comma 4.
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto, è facoltà del committente revocare l'incarico al CSE e recedere anticipatamente dal contratto in ogni momento, senza obbligo di motivazione né di preavviso, purché con nota scritta fatta pervenire in modo certo allo stesso CSE. In tal caso trova applicazione l'articolo 2237 del codice civile, e sono dovuti gli onorari e le spese relative alle prestazioni effettuate prima del ricevimento della nota di revoca dell'incarico, entro il termine di 30 dall'avvenuta richiesta da parte del CSE, mentre non è dovuta, per esplicita pattuizione, alcuna maggiorazione per l'interruzione dell'incarico e ciò anche in deroga a qualsiasi disposizione dell'ordinamento in materia di tariffe professionali.
5. Il CSE può rinunciare all'incarico e rescindere anticipatamente il contratto, purché con comunicazione scritta, con adeguata motivazione e con almeno **15 giorni** di preavviso; la rinuncia all'incarico e la rescissione del contratto, sempre con comunicazione scritta, possono avere effetto immediato quando la motivazione è data da comportamenti od omissioni pregiudizievoli ovvero gravi inadempienze da parte del committente, tali da compromettere, impedire o limitare le prestazioni e le competenze del CSE.
6. Il committente è autorizzato all'utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato, degli atti e dei documenti prodotti dal CSE nell'espletamento del proprio incarico, e ciò anche in caso d'affidamento a terzi d'ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.

PROSEGUI

Art. 7 - Determinazione e modalità di corresponsione del compenso

1. Il corrispettivo per onorari e spese fissato è pari a **Euro** (.....) ed è da ritenersi immodificabile ai sensi degli articoli 2225 e 2233, primo comma, del codice civile, per tutte la prestazione relativa al coordinamento per la fase di esecuzione, articolo 92 del decreto.
2. Il compenso sopra indicato è fisso, vincolante e onnicomprensivo e risponde al criterio della congruità del compenso rispetto alla dignità della professione in relazione all'articolo 2233, secondo comma, del codice civile.
3. L'importo di cui al comma 1, tiene conto in particolare della distanza del cantiere rispetto all'ufficio del CSE e dell'ubicazione dello stesso cantiere, delle eventuali collaborazioni e dei trasferimenti effettuati per l'espletamento dell'incarico.
4. Il committente è comunque estraneo ai rapporti funzionali ed economici intercorrenti tra il CSE e gli eventuali suoi collaboratori, consulenti o altri soggetti con specializzazione professionale delle cui prestazioni lo stesso CSE intenda o debba avvalersi.
5. Il compenso per il CSE, così come stabilito all'articolo 7, è corrisposto, secondo quanto stabilito tra le parti.

Art. 8 - Assunzione di responsabilità e assicurazione

1. Il CSE assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, con particolare riguardo all'articolo 92 del decreto, prendendo atto delle sanzioni previste dall'articolo 158 dello stesso.
2. Il CSE deposita presso il committente una polizza assicurativa contro tutti i rischi inerenti l'incarico, attiva alla data di approvazione del medesimo sino all'ultimazione delle prestazioni.
3. Il committente assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, con particolare riguardo all'articolo 90 del decreto, prendendo atto delle sanzioni previste dall'articolo 157 della stesso.

Art. 10 - Disposizioni transitorie

1. Il presente disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il CSE nella sua interezza.
2. Il presente disciplinare è vincolante per il solo coordinamento in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 89, comma 1, lettera f), del decreto, nonché per i compiti previsti dall'art. 92, comma 1 dello stesso decreto.

Reggio Emilia, lì

Il committente/responsabile dei lavori

Il coordinatore per l'esecuzione
(per accettazione)

PROSEGUI

Il Committente
(o il Resp. dei Lavori)

.....
.....

All'Amministrazione Concedente

.....
.....

Oggetto; comunicazione dell'avvenuta verifica dell'idoneità tecnico-professionale ai
sensi dell'art. 90 comma 9 lettera "c" del Decreto Legislativo 81/2008 e.s.m..

Il sottoscritto in qualità di
Committente/Responsabile dei lavori per l'intervento di
..... da realizzarsi nel cantiere di
..... sito in via,
in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 90 comma 9) lettera "c" del D.Lgs 81/2008 e
s.m.i. ,

TRASMETTE

- Copia della notifica preliminare ai sensi dell'art. 99 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) delle imprese e dei lavoratori autonomi i cui nominativi sono contenuti nella Notifica di cui al punto precedente:

ai sensi dell'ultimo capoverso del art. 90 comma 9) lettera "c"

DICHIARA

di aver verificato l'idoneità dei soggetti coinvolti attraverso l'applicazione dei contenuti previsti dall'All. XVII D.Lgs 81/2008 e s.m.i. nei casi previsti o in alternativa ricevendo la documentazione di cui all'art. art. 90 comma 9) lettera "a" e "b" del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. ,

data ___/___/_____

Il Committente (o il Responsabile dei Lavori)

INDIETRO

Il Committente
(o il Responsabile Dei Lavori)

.....

Alle Imprese Affidatarie

.....

.....

Alle Imprese Esecutrici

.....

Oggetto; comunicazione nominativi del Coordinatore per la Sicurezza
in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione.
Trasmissione del Piano di Sicurezza e Coordinamento

Il sottoscritto in qualità di per
l'intervento di da realizzarsi nel cantiere di
..... in via, in
ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 90 comma 7) e 101 comma 1) del D.Lgs
81/2008 e s.m.i. ,

TRASMETTE

- il nominativo del **Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione dell'opera** individuato nella persona di domiciliato presso in via, tel email
- il nominativo del **Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori** individuato nella persona di domiciliato presso in via, tel email
- copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto in conformità all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e all'allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. .

data ___/___/_____

Il Committente (o il Resp dei Lavori)

INDIETRO

Il Committente
(o il Responsabile Dei Lavori)

.....

Al Sig.

Oggetto: Incarico professionale per lo svolgimento delle funzioni di
RESPONSABILE DEI LAVORI

Il giornodel mese didell'anno, il sottoscritto
....., in qualità di **Committente** dei lavori di
..... da svolgersi presso il cantiere sito a in
via.....,

PREMESSO

che il sottoscritto impone la presenza efficiente ed efficace di una figura professionale tecnica in grado di applicare e verificare gli esatti adempimenti legislativi derivanti dall'applicazione dei dettami normativi previsti dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. , ed in particolare di quanto indicato nel Titolo IV, è impossibilitato ad esercitare, di persona, i poteri e ad assolvere i doveri connessi alla sua qualità di Committente in relazione agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili così come indicato nella norma suddetta; si presenta la necessità di incaricare, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 89 e 93 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i. ad una figura professionale qualificata, le funzioni , i poteri di organizzazione, gestione e controllo, nonché le responsabilità connesse all'adozione e all'attuazione delle vigenti disposizioni legislative in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili , l'incarico di cui sopra deve essere attribuita ad un soggetto che dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni assegnate;

NOMINA

il sig., nato a, residente a in via,
Responsabile dei Lavori (di seguito RL).

Per lo svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

PROSEGUI

1-Delega

- Il sottoscritto Committente delega al RL l'esecuzione di ogni attività che il Decreto 81/2008 e s.m.i. pone in carico al Committente dei lavori .
- L'incarico conferito al RL si intende automaticamente terminato con la fine dei lavori così come definito dalla direzione lavori.

2- Oggetto dell'incarico e descrizione delle prestazioni .

Con l'accettazione dell'incarico e della delega , il RL è tenuto all'osservanza degli obblighi qui di seguito specificati:

1. Nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere , il RL si atterra ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il RL dovrà prevedere nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

2. Nella fase della progettazione dell'opera , il RL dovrà valutare i documenti redatti dal Coordinatore in fase di progettazione di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) a b).

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, il RL dovrà designare il Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98. Tale procedura non si applica ai lavori privati soggetti a Dichiarazione di Inizio Lavori (D.I.A.) con importi inferiori a 100.000,00 euro.

4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più Imprese esecutrici, anche non contemporanea, prima dell'affidamento dei lavori, il RL designa il Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.

5. La disposizione di cui al precedente paragrafo 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa , l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

PROSEGUI

6. In ogni caso, il RL dovrà comunicare alle imprese affidatarie , alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori e trasmettere il relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.). Tali nominativi saranno indicati nel cartello di cantiere.

8. Il RL avrà facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente , se in possesso dei suddetti requisiti , i soggetti designati in attuazione del precedente paragrafi 3 e 4.

9. Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo il RL dovrà:

a) verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare , con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11 dell'art. 90 del D.Lgs.81/2008, nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

b) chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica , corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11 Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito , con modificazioni , dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

c) trasmettere all'amministrazione concedente , prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni , dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91 , comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese e o dei lavoratori autonomi , il RL dovrà sospendere ogni attività in quanto risulterà sospesa l'efficacia del titolo abilitativo

PROSEGUI

11. Il RL dovrà relazionare almeno ogni 30 giorni (salvo emergenze intermedie) per iscritto alla committenza e alla Direttore Lavori, circa il regolare adempimento degli obblighi assunti con l'accettazione del presente incarico.

12. Il RL dovrà segnalare senza ritardo al committente ogni fatto che possa impedire di adempiere completamente ed efficacemente alle disposizioni previste delegate dal presente incarico o comunque previsti dal Decreto 81/2008 e s.m.i. a suo carico.

13. Il RL dovrà verificare che siano eseguiti tutti i provvedimenti necessari per l'adempimento alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza o dagli ispettori del lavoro nonché da qualsiasi altra autorità in esecuzione di una qualsiasi altra disposizione normativa o regolamentare volta a prevenire gli infortuni sul lavoro.

14. Il RL dovrà trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti, la notifica preliminare, elaborata conformemente all'allegato XII del Decreto 81/2008 e s.m.i., nonché gli eventuali aggiornamenti. La notifica dovrà essere effettuata anche se inizialmente non è necessaria e lo diventi successivamente, così come dovrà effettuare ogni successivo aggiornamento.

15. Il RL dovrà verificare, tra l'altro, con particolare attenzione, gli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 91 e 92 del Decreto 81/2008 posti rispettivamente a carico del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

16. Il RL dovrà controllare che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, tramite opportune azioni di coordinamento e di controllo, abbia verificato l'applicazione da parte delle imprese: delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento; delle relative procedure di lavoro.

17. Il RL dovrà assicurare l'attuazione degli obblighi di trasmissione degli oneri della sicurezza a carico dei datori di lavoro delle imprese affidatarie, come previsto dall'art 100. comma 6) bis del decreto legislativo attualmente in vigore.

18. Il RL dovrà effettuare, infine, qualsiasi altra attività che risultasse non solo necessaria ma anche semplicemente opportuna per dare piena attuazione alle disposizioni previste dal Decreto 81/2008 e s.m.i. sollevando la committenza, da tutte le attività, azioni e incombenze previste dal medesimo Decreto che si intenderanno comunque integralmente ed esclusivamente trasferite nei suoi confronti per effetto della presente delega.

Reggio Emilia, ___/___/___

Il committente

Il Responsabile dei Lavori

(per accettazione)

PROSEGUI

Il Committente

(o il Responsabile Dei Lavori)

.....

Al professionista incaricato

Oggetto: Incarico professionale per lo svolgimento delle funzioni di
**COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE
DURANTE LA PROGETTAZIONE DELL'OPERA**

Il giornodel mese didell'anno, il sottoscritto
....., in qualità di **Committente** dei lavori di
da svolgersi presso il cantiere sito a in via.....,

PREMESSO

1. che lo stesso committente ha affidato la progettazione dell'opera a.....;
2. che le opere in oggetto sono di importo pari ad €, il titolo abilitativo è Permesso di Costruire/D.I.A..... e si prevede la presenza di più imprese anche non contemporanea;
3. che, in conseguenza di quanto detto al punto 2. e nel rispetto di quanto sancito dall'art. 90, comma 3 del D. Lgs. n° 81/2008 e.s.m., vige l'obbligo di nominare il coordinatore in materia di sicurezza e salute per la Progettazione dell'Opera
4. che il professionista risulta in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 98 del D. Lgs. n° 81/2008 e.s.m. per rivestire le funzioni di coordinatore in materia di sicurezza e salute per la progettazione dell'opera;
5. che lo stesso committente ha provveduto a determinare la durata dei lavori e delle fasi di lavoro stimata insolari consecutivi;

il sottoscritto.quale committente dei lavori di
.....

NOMINA

il professionista**Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la Progettazione dell'opera** (nel seguito del presente disciplinare e nei rapporti tra le parti indicato semplicemente come "coordinatore per la progettazione" o CSP).

Per lo svolgimento dell'incarico di coordinatore per la progettazione,

PROSEGUI

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Obblighi generali

1. Il CSP è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, della legge 2 marzo 1949, n. 143, del D.M. 4/4/2001, della deontologia professionale e d'ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Il CSP è inoltre obbligato all'osservanza delle norme del Capo I del Titolo IV del D. Lgs. n° 81/2008 e.s.m. e degli Allegati XV e XVI al citato decreto ed eventuali successive modifiche e integrazioni.
3. Resta a suo carico ogni altro onere necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione del committente.

Art. 2 – Oggetto dell'incarico e descrizione delle prestazioni

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nel coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell'opera (articolo 91 del D. Lgs. n° 81/2008 e.s.m.).
2. Per la redazione degli atti e per l'espletamento di tutte le prestazioni, il CSP deve attenersi a quanto previsto dal Capo I del Titolo IV del D. Lgs. n° 81/2008 e.s.m. e dagli Allegati XV e XVI al citato decreto.

Art. 3 – Descrizione delle prestazioni relative al coordinamento per la progettazione

1. Durante la progettazione dell'opera, il CSP deve:
 - a) redigere il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 comma 1 lettera "a" D. Lgs. n° 81/2008 e.s.m. del e il fascicolo di cui all'art. 100 comma 1 lettera "b" D. Lgs. n° 81/2008 e.s.m.;
 - b) coordinare l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 90 comma 1 D. Lgs. 81/2008 mediante stesura di apposito verbale;

Art. 4 – Prestazioni Escluse

Sono estranee al presente incarico le prestazioni relative alla progettazione architettonica o strutturale, alla definizione dei particolari costruttivi, alla redazione dei capitolati e del contratto, all'assistenza a quest'ultimo, alla direzione dei lavori, nonché ad ogni altro adempimento non previsto dal presente incarico.

1. Qualora l'eventuale contenzioso sorga per responsabilità o cause imputabili al coordinatore per la progettazione, trovano applicazione le norme del codice civile in materia di responsabilità contrattuali e di risarcimento del danno; resta ferma la materia soggetta alla giurisdizione penale, sottratta alla disponibilità delle parti contraenti.

PROSEGUI

Art. 5 - Modalità di espletamento delle altre attività inerenti l'incarico

1. Il committente s'impegna a fornire al CSP, all'inizio dell'incarico, tutte le informazioni in suo possesso o delle quali deve essere in possesso, necessarie allo svolgimento dell'incarico medesimo.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente disciplinare e dalle disposizioni in esso richiamate, il CSP s'impegna a espletare l'incarico in conformità alle normative che sono successivamente emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine della migliore tutela della sicurezza dei lavoratori.
3. Il CSP, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del committente. Le parti sono obbligate a conferire e comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verificano nella conduzione dei lavori e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni definite dall'incarico o che rendano necessari interventi d'adeguamento o razionalizzazione di competenza delle parti stesse.
4. Prima del pagamento del corrispettivo a saldo della prestazione, il CSP deve consegnare al committente due esemplari di ogni documento da egli redatto, fatto redigere o predisposto, sia esso sotto forma di elaborato tecnico, di relazione, di schede o in qualsiasi altro formato o modalità.

Art. 6 – Termini e durata dell'incarico

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la prestazione, a condizione che il committente, per quanto a lui attribuito dalla legge, abbia messo il CSP nelle condizioni di iniziare i propri adempimenti; i termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del committente/responsabile dei lavori, eventualmente anche su richiesta motivata del CSP.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto, è facoltà del committente revocare l'incarico al CSP e recedere anticipatamente dal contratto in ogni momento, senza obbligo di motivazione né di preavviso, purché con nota scritta fatta pervenire in modo certo allo stesso coordinatore per l'esecuzione. In tal caso trova applicazione l'articolo 2237 del codice civile, e sono dovuti gli onorari e le spese relative alle prestazioni effettuate prima del ricevimento della nota di revoca dell'incarico, entro il termine di 30 dall'avvenuta richiesta da parte del CSP, mentre non è dovuta, per esplicita pattuizione, alcuna maggiorazione per l'interruzione dell'incarico e ciò anche in deroga a qualsiasi disposizione dell'ordinamento in materia di tariffe professionali.
3. Il CSP può rinunciare all'incarico e rescindere anticipatamente il contratto, purché con comunicazione scritta, con adeguata motivazione e con almeno 15 giorni di preavviso; la rinuncia all'incarico e la rescissione del contratto, sempre con comunicazione scritta, possono avere effetto immediato quando la motivazione è data da comportamenti od omissioni pregiudizievoli ovvero gravi inadempienze da parte del committente, tali da compromettere, impedire o limitare le prestazioni e le competenze del CSP.

PROSEGUI

4. Il committente è autorizzato all'utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato, degli atti e dei documenti prodotti dal CSP nell'espletamento del proprio incarico, e ciò anche in caso d'affidamento a terzi d'ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.

Art. 7 - Determinazione e modalità di corresponsione del compenso

1. Il corrispettivo per onorari e spese fissato è pari a **Euro** (.....) ed è da ritenersi imm modificabile ai sensi degli articoli 2225 e 2233, primo comma, del codice civile, per tutte la prestazione relativa al coordinamento per la fase di esecuzione, articolo 92 del decreto.
2. Il compenso sopra indicato è fisso, vincolante e onnicomprensivo e risponde al criterio della congruità del compenso rispetto alla dignità della professione in relazione all'articolo 2233, secondo comma, del codice civile.
3. Il committente è comunque estraneo ai rapporti funzionali ed economici intercorrenti tra il CSP e gli eventuali suoi collaboratori, consulenti o altri soggetti con specializzazione professionale delle cui prestazioni lo stesso CSP intenda o debba avvalersi.
4. Il compenso per il CSP, così come stabilito all'articolo 7, è corrisposto, secondo quanto stabilito tra le parti.

Art. 8 - Assunzione di responsabilità e assicurazione

1. Il CSP deposita presso il committente una polizza assicurativa contro tutti i rischi inerenti l'incarico, attiva alla data di approvazione del medesimo sino all'ultimazione delle prestazioni.

Art. 10 - Disposizioni transitorie

1. Il presente disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il CSP.
2. Il presente disciplinare è vincolante per il solo coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la progettazione di cui all'articolo 91 del decreto.

Reggio Emilia, lì

Il committente/responsabile dei lavori

Il Coordinatore per la Progettazione
(per accettazione)

PROSEGUI

Il Committente

(o il Responsabile Dei Lavori)

.....

Al professionista incaricato

Oggetto: Incarico professionale per lo svolgimento delle funzioni di
**COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE
DURANTE L'ESECUZIONE DELL'OPERA**

Il giornodel mese didell'anno, il sottoscritto
....., in qualità di **Committente** dei lavori di
da svolgersi presso il cantiere sito a in via.....,

PREMESSO

1. che lo stesso committente ha affidato la progettazione dell'opera a.....;
2. che la, quale impresa affidataria, avrà la necessità di subappaltare parte dei lavori, con la conseguente presenza di più imprese e con un'entità presunta dei lavori stimata inuomini giorno;
3. che, in conseguenza di quanto detto al punto 2. e nel rispetto di quanto sancito dall'art. 90, commi 4 e 5 del D. Lgs. n° 81/2008 e.s.m., vige l'obbligo sia di nominare il coordinatore in materia di sicurezza e salute per l'esecuzione dell'opera;
4. che il professionista risulta in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 98 del D. Lgs. n° 81/2008 e.s.m. per rivestire le funzioni di coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera;

il sottoscritto.quale committente dei lavori di
.....

NOMINA

il professionista.....**Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la Realizzazione dell'opera** (nel seguito del presente disciplinare e nei rapporti tra le parti indicato semplicemente come "coordinatore per l'esecuzione" o **CSE**).

Per lo svolgimento dell'incarico di coordinatore per l'esecuzione,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

PROSEGUI

Art. 1 - Obblighi generali

1. Il CSE è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, della legge 2 marzo 1949, n. 143, del D.M. 4/4/2001, della deontologia professionale e d'ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Il CSE è inoltre obbligato all'osservanza delle norme del Capo I del Titolo IV del D. Lgs. n° 81/2008 e.s.m. .
3. Resta a suo carico ogni altro onere necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione del committente.

Art. 2 – Oggetto dell'incarico e descrizione delle prestazioni

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nel coordinamento in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dell'opera (articolo 92 del D. Lgs. n° 81/2008 e.s.m.).
2. Per la redazione degli atti e per l'espletamento di tutte le prestazioni, il CSE deve attenersi a quanto previsto dal Capo I del Titolo IV del D. Lgs. n° 81/2008 e.s.m. e dagli Allegati XV e XVI al citato decreto.

Art. 3 – Descrizione delle prestazioni relative al coordinamento per l'esecuzione

1. Vista la natura dei lavori per l'esecuzione, il CSE deve formalmente trasmettere, per conto del committente/responsabile dei lavori, all'impresa affidataria, il piano di sicurezza e coordinamento con prova dell'avvenuto ricevimento, unitamente all'invito esplicito alla stessa impresa a presentare eventuali proposte integrative che essa ritenga possano meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, ai sensi dell'articolo 100, comma 5, del decreto;
2. Il CSE deve richiedere, all'impresa affidataria, copia del proprio piano operativo di sicurezza e dei piani operativi di sicurezza delle altre imprese esecutrici, previsti dall'art. 96, comma 1, lettera g) del decreto e, per conto del committente, una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti corredata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (rilasciato dagli enti competenti).
3. In nessun caso le proposte di cui al comma 1, possono comportare modifiche o adeguamenti dei prezzi d'aggiudicazione o dei costi per la sicurezza come già determinati ai sensi dell'allegato XV al D. Lgs. n° 81/2008.
4. In ogni caso sulle proposte di cui al comma 1, il CSE si pronuncia motivatamente entro i successivi 10 giorni; nel caso le proposte non siano accolte, il relativo diniego, adeguatamente motivato, è trasmesso immediatamente al committente/responsabile dei lavori e all'impresa affidataria; nel caso d'accoglimento, totale o parziale, delle proposte, il piano di sicurezza e coordinamento deve essere immediatamente adeguato e ritrasmesso al committente/responsabile dei lavori e alle imprese. Qualora il CSE non si pronuncerà nel termine previsto, le proposte s'intendono accolte.
5. Le proposte di cui al comma 1, possono comunque essere presentate al CSE anche in corso d'opera, purché prima dell'esecuzione delle lavorazioni alle quali si riferiscono; ad esse si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
6. Durante la realizzazione dell'opera, il CSE deve:

PROSEGUI

- a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) Adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
- c) verificare l'idoneità dei piani operativi di sicurezza, previa verifica di congruenza effettuata dall'impresa affidataria, da considerare come piani complementari di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;
- d) valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- e) organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle loro attività nonché la loro reciproca informazione;
- f) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- g) segnalare al committente, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96, 97 comma 1 alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 del decreto e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
- h) sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Art. 4 – Prestazioni Escluse

1. Sono estranee al presente incarico le prestazioni relative alla progettazione, alla definizione dei particolari costruttivi, alla redazione dei capitolati e del contratto, all'assistenza a quest'ultimo, alla direzione dei lavori, nonché ad ogni altro adempimento non previsto dal presente incarico.
2. Sono escluse dal presente incarico e il committente dovrà affidarle direttamente a terzi ovvero, se affidate al CSE, dovranno essere oggetto d'apposito incarico, le seguenti prestazioni, qualora l'eventuale contenzioso sorga per responsabilità o cause non imputabili in alcun modo al professionista CSE:
 - a. assistenza, gestione o definizione del contenzioso con i datori di lavoro, con i lavoratori autonomi o con altri soggetti coinvolti nell'attività di cantiere, in sede di giurisdizione civile ordinaria e in sede stragiudiziale;
 - b. assistenza, gestione o definizione del contenzioso con gli organi di vigilanza e di controllo o con altri soggetti equiparati, sia in sede di giurisdizione amministrativa e in sede stragiudiziale.
3. Qualora l'eventuale contenzioso sorga per responsabilità o cause imputabili al CSE, trovano applicazione le norme del codice civile in materia di responsabilità contrattuali e di risarcimento del danno; resta ferma la materia soggetta alla giurisdizione penale, sottratta alla disponibilità delle parti contraenti.

PROSEGUI

Art. 5 - Modalità di espletamento delle altre attività inerenti l'incarico

1. Il committente s'impegna a fornire al CSE, all'inizio dell'incarico, tutte le informazioni in suo possesso o delle quali deve essere in possesso, necessarie allo svolgimento dell'incarico medesimo. Allo stesso modo, nel corso dei lavori le parti sono obbligate a fornirsi reciprocamente tutti gli atti, i dati e le valutazioni di propria competenza, necessari per l'espletamento dei compiti a loro attribuiti dalla legge.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente disciplinare e dalle disposizioni in esso richiamate, il CSE s'impegna a espletare l'incarico in conformità alle normative che sono successivamente emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine della migliore tutela della sicurezza dei lavoratori.
3. Il CSE è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del committente. Le parti sono obbligate a conferire e comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verificano nella conduzione dei lavori e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni definite dall'incarico o che rendano necessari interventi d'adeguamento o razionalizzazione di competenza delle parti stesse.
4. Il CSE, per l'adempimento delle prestazioni di cui al presente incarico o comunque assegnate dalla legge, vista la complessità dell'opera da realizzare, deve assicurare visite periodiche sul cantiere a seconda delle criticità. Egli, comunque, potrà accedere e presenziare nel cantiere ogni volta che lo ritenga necessario e comunque nella misura occorrente secondo quanto da lui ulteriormente stabilito e coerente con l'entità e la complessità del cantiere oltre che con le singole fasi di lavoro. Per ogni visita effettuata, il CSE dovrà far pervenire al committente/responsabile dei lavori, copia dei rapporti di visita, affinché questi possa adottare le azioni previste a suo carico dalle norme di legge vigenti. Per parte delle prestazioni, che non richiedano obbligatoriamente la sua specifica opera intellettuale ovvero la sua preparazione tecnica e professionale e che possono prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti la discrezionalità tecnica specialistica, egli può avvalersi di propri collaboratori o delegati; in ogni caso l'attività dei suddetti collaboratori o delegati avviene sotto la stretta e personale responsabilità del CSE, il quale ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Il committente può, in ogni momento, chiedere al CSE, l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori o delegati, senza obbligo di motivazione.
5. A lavori ultimati il CSE deve produrre documenti aggiornati relativi all'opera eseguita con la versione definitiva del fascicolo.
6. Prima del pagamento del corrispettivo a saldo della prestazione, il CSE deve consegnare al committente due esemplari di ogni documento da egli redatto, fatto redigere o predisposto, sia esso sotto forma di elaborato tecnico, di relazione, di schede o in qualsiasi altro formato o modalità. Contemporaneamente, il CSE deve consegnare al committente anche una copia degli stessi atti su CDROM in formato standardizzato.

PROSEGUI

Art. 6 – Termini e durata dell'incarico

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la prestazione, a condizione che il committente, per quanto a lui attribuito dalla legge, abbia messo il CSE nelle condizioni di iniziare i propri adempimenti, con particolare riguardo all'articolo 92, comma 1; i termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del committente/responsabile dei lavori, eventualmente anche su richiesta motivata del CSE.
2. I termini per la prestazione inerente il coordinamento per la fase dell'esecuzione sono calcolati in giorni solari consecutivi e sono pari a e comunque non inferiori a tutta la durata prevista dei lavori stabilita contrattualmente; il termine è automaticamente prorogato, senza alcuna indennità o compenso aggiuntivi, in funzione delle eventuali sospensioni motivate dei lavori e relative riprese.
3. I termini di cui al comma 2, possono essere prorogati o adeguati in relazione all'effettiva durata dei lavori; tuttavia qualora tali termini risultino maggiori di quanto previsto, trova applicazione l'articolo 7, comma 4.
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto, è facoltà del committente revocare l'incarico al CSE e recedere anticipatamente dal contratto in ogni momento, senza obbligo di motivazione né di preavviso, purché con nota scritta fatta pervenire in modo certo allo stesso CSE. In tal caso trova applicazione l'articolo 2237 del codice civile, e sono dovuti gli onorari e le spese relative alle prestazioni effettuate prima del ricevimento della nota di revoca dell'incarico, entro il termine di 30 dall'avvenuta richiesta da parte del CSE, mentre non è dovuta, per esplicita pattuizione, alcuna maggiorazione per l'interruzione dell'incarico e ciò anche in deroga a qualsiasi disposizione dell'ordinamento in materia di tariffe professionali.
5. Il CSE può rinunciare all'incarico e rescindere anticipatamente il contratto, purché con comunicazione scritta, con adeguata motivazione e con almeno **15 giorni** di preavviso; la rinuncia all'incarico e la rescissione del contratto, sempre con comunicazione scritta, possono avere effetto immediato quando la motivazione è data da comportamenti od omissioni pregiudizievoli ovvero gravi inadempienze da parte del committente, tali da compromettere, impedire o limitare le prestazioni e le competenze del CSE.
6. Il committente è autorizzato all'utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato, degli atti e dei documenti prodotti dal CSE nell'espletamento del proprio incarico, e ciò anche in caso d'affidamento a terzi d'ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.

PROSEGUI

Art. 7 - Determinazione e modalità di corresponsione del compenso

1. Il corrispettivo per onorari e spese fissato è pari a **Euro** (.....) ed è da ritenersi immodificabile ai sensi degli articoli 2225 e 2233, primo comma, del codice civile, per tutte la prestazione relativa al coordinamento per la fase di esecuzione, articolo 92 del decreto.
2. Il compenso sopra indicato è fisso, vincolante e onnicomprensivo e risponde al criterio della congruità del compenso rispetto alla dignità della professione in relazione all'articolo 2233, secondo comma, del codice civile.
3. L'importo di cui al comma 1, tiene conto in particolare della distanza del cantiere rispetto all'ufficio del CSE e dell'ubicazione dello stesso cantiere, delle eventuali collaborazioni e dei trasferimenti effettuati per l'espletamento dell'incarico.
4. Il committente è comunque estraneo ai rapporti funzionali ed economici intercorrenti tra il CSE e gli eventuali suoi collaboratori, consulenti o altri soggetti con specializzazione professionale delle cui prestazioni lo stesso CSE intenda o debba avvalersi.
5. Il compenso per il CSE, così come stabilito all'articolo 7, è corrisposto, secondo quanto stabilito tra le parti.

Art. 8 - Assunzione di responsabilità e assicurazione

1. Il CSE assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, con particolare riguardo all'articolo 92 del decreto, prendendo atto delle sanzioni previste dall'articolo 158 dello stesso.
2. Il CSE deposita presso il committente una polizza assicurativa contro tutti i rischi inerenti l'incarico, attiva alla data di approvazione del medesimo sino all'ultimazione delle prestazioni.
3. Il committente assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, con particolare riguardo all'articolo 90 del decreto, prendendo atto delle sanzioni previste dall'articolo 157 della stesso.

Art. 10 - Disposizioni transitorie

1. Il presente disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il CSE nella sua interezza.
2. Il presente disciplinare è vincolante per il solo coordinamento in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 89, comma 1, lettera f), del decreto, nonché per i compiti previsti dall'art. 92, comma 1 dello stesso decreto.

Reggio Emilia, lì

Il committente/responsabile dei lavori

Il coordinatore per l'esecuzione
(per accettazione)

PROSEGUI

Il Committente
(o il Responsabile Dei Lavori)

.....

Alle Imprese Affidatarie

.....

.....

Alle Imprese Esecutrici

.....

Oggetto; comunicazione nominativi del Coordinatore per la Sicurezza
in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione.
Trasmissione del Piano di Sicurezza e Coordinamento

Il sottoscritto in qualità di per
l'intervento di da realizzarsi nel cantiere di
..... in via, in
ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 90 comma 7) e 101 comma 1) del D.Lgs
81/2008 e s.m.i. ,

TRASMETTE

- il nominativo del **Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione dell'opera** individuato nella persona di domiciliato presso in via, tel email
- il nominativo del **Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori** individuato nella persona di domiciliato presso in via, tel email
- copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto in conformità all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e all'allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. .

data ___/___/_____

Il Committente (o il Resp dei Lavori)

INDIETRO

Il Committente
(o il Responsabile Dei Lavori)

.....

Alle Imprese Affidatarie

.....

.....

Alle Imprese Esecutrici

.....

Oggetto; comunicazione nominativi del Coordinatore per la Sicurezza
in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione.
Trasmissione del Piano di Sicurezza e Coordinamento

Il sottoscritto in qualità di per
l'intervento di da realizzarsi nel cantiere di
..... in via, in
ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 90 comma 7) e 101 comma 1) del D.Lgs
81/2008 e s.m.i. ,

TRASMETTE

- il nominativo del **Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione dell'opera** individuato nella persona di domiciliato presso in via, tel email
- il nominativo del **Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori** individuato nella persona di domiciliato presso in via, tel email
- copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto in conformità all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e all'allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. .

data ___/___/_____

Il Committente (o il Resp dei Lavori)

INDIETRO

Il Committente
(o il Responsabile Dei Lavori)

.....

Alle Imprese Affidatarie

.....

.....

Alle Imprese Esecutrici

.....

Oggetto; comunicazione nominativi del Coordinatore per la Sicurezza
in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione.
Trasmissione del Piano di Sicurezza e Coordinamento

Il sottoscritto in qualità di per
l'intervento di da realizzarsi nel cantiere di
..... in via, in
ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 90 comma 7) e 101 comma 1) del D.Lgs
81/2008 e s.m.i. ,

TRASMETTE

- il nominativo del **Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione dell'opera** individuato nella persona di domiciliato presso in via, tel email
- il nominativo del **Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori** individuato nella persona di domiciliato presso in via, tel email
- copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto in conformità all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e all'allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. .

data ___/___/_____

Il Committente (o il Resp dei Lavori)

INDIETRO

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

(GU n.100 del 2-5-2006 - Suppl. Ordinario n. 107)

Art. 118

Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro (art. 25, direttiva 2004/18; art. 37, direttiva 2004/17; art. 18, legge n. 55/1990; art. 16, d.lgs. 24 marzo 1992, n. 358; art. 18, decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157; art. 21, decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; 34, legge n. 109/1994)

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice sono tenuti ad eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 116.

2. La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: 1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo; 2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38; 4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. **((34))**

4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

5. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 2, n. 3).

6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; e, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva.

6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa Edile in base

PROSEGUI

all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente piu' rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

7. I piani di sicurezza di cui all'articolo 131 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario e' tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo' essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo' formare oggetto di ulteriore subappalto.

10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.

11. Ai fini del presente articolo e' considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non puo' subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, puo' avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4). E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

12. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici. (15) (20)

AGGIORNAMENTO (15)

Il D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2009, n. 77, ha disposto (con l'art. 2, comma 9) che "In deroga all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento."

AGGIORNAMENTO (20)

Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 26, ha disposto (con l'art. 17-ter, comma 7) che "In deroga all'articolo 118 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e' consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al 50 per cento".

AGGIORNAMENTO (34)

La L. 11 novembre 2011, n. 180 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "La disposizione prevista dall'articolo 118, comma 3, secondo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture."

